« SENZA FRONTIERE ONLUS »
ASSOCIAZIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Registro Persone Giuridiche n.25/504 – Prefettura di Udine

Ente morale (D.M. 13.03.1998)

Ente Aut.con Provv. C.A.I. N.r 12/2000/AE/AUT/CC/DEL. del 06/09/2000 e Nr. 39/2000/AE/RIESAME/CC/DEL. del 05/06/2001

Icritta al RUNTS

CARTA DEI SERVIZI

PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

di "SENZAFRONTIERE ETS"

Ente autorizzato per le Adozioni Internazionali

ENTE IN INTESA CON GLI ENTI AUTORIZZATI

BRUTIA ETS

IL MANTELLO ETS

ERNESTO ETS

LA PRIMOGENITA ETS

INDICE

1° Parte: CARTA DEI SERVIZI

1.1 Premessa

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

1.3 L'impegno di sussidiarietà

2° Parte: L'ENTE

2.1 La storia dell'ENTE ed i paesi autorizzati

2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE

2.3.1. L'Intesa

2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

3° Parte: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre-adozione

- *avvicinarsi all'adozione*
- *incontri di informazione e colloqui individuali*
- *conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione*
- *adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale*
- *percorso formativo*
- *costruzione del dossier di documentazione della coppia*
- *iter dei fascicoli all'estero*
- *la gestione del tempo di attesa*

3.2 La fase dell'adozione

- *proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino*
- *la partenza*
- *la permanenza all'estero*
- *il rientro in Italia*

3.3 La fase post-adozione

- *l'accompagnamento post adottivo*
- *il sostegno alla famiglia*

4° Parte: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Allegati:

1. Glossario;
2. Incontri informativi: informazioni specifiche;
3. Conferimento di incarico (privacy, impegno post-adozione, rapporto tra adozione nazionale e internazionale, scheda costi, impegno percorso formativo);
4. Programma del percorso formativo pre-adozione;
5. Gestione del tempo di attesa;
6. Percorso di accompagnamento post adozione;
7. Costi dell'adozione;
8. Il sostegno fiscale ed economico

1° PARTE: CARTA DEI SERVIZI

1.1 Premessa

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e dei valori alla base delle attività di SENZAFRONTIERE ETS oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Offre una sintesi di tutte le informazioni indispensabili per permettere ad una coppia di poter fare una scelta adottiva consapevole. Vuole essere uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati. SENZAFRONTIERE ETS promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in 4 parti che descrivono i valori e gli impegni della Associazione la storia e l'organizzazione territoriale dell'Ente, il percorso adottivo e fornisce informazioni sui costi, agevolazioni, e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività che l'Ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi dell'Ente e scaricabile direttamente dal sito web.

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano di SenzaFrontiere ETS sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse dei minori in difficoltà;
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- L'accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà di SenzaFrontiere ETS si concretizza nei seguenti principi:

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

2° PARTE: L'ENTE

2.1 La storia dell'ENTE ed i paesi autorizzati

L'Associazione "SENZAFRONTIERE" è sorta nel 1982 per iniziativa di alcuni volontari e di alcune coppie di genitori adottivi con lo scopo di aiutare coloro che vogliono ricorrere all'adozione internazionale, al fine di trovare una mamma e un papà a quei bambini che in ogni parte del mondo, si trovano in stato di abbandono offrendo l'opportunità di dare in Italia una famiglia permanente al minore straniero in situazione di abbandono qualora non sia stato possibile assicurare la sua permanenza ,anche attraverso aiuti, presso la famiglia di origine o altra adeguata sistemazione familiare nel suo Paese.

Il principio fondamentale che ispira da sempre l'Associazione è quello di mettere al centro dell'attività l'interesse dei minori svolgendo un servizio di solidarietà sociale nel campo dell'infanzia abbandonata

"SenzaFrontiere ETS" è un'associazione a carattere rigorosamente apartitico, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione SenzaFrontiere ETS

- è iscritta al registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS con Decreto n°7927/FVG del 28/07/2022
- è iscritta nel pubblico registro persone giuridiche n 25/504 Prefettura di Udine
- è un Ente del Terzo Settore
- è iscritto al RUNTS Registro Unico Terzo Settore
- è stata iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 20/VOL/97 del 24/01/97
- è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 13/03/98
- è stata riconosciuta Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
- è autorizzata dalla Commissione Adozioni Internazionali a svolgere pratiche di adozione internazionale in **Colombia** con delibera 12/2000/AE/AUT/CC del 06/09/2000, in **Brasile** con delibera n. 39/2000/AE/RIESAME/CC/DEL. del 05/06/2001 in **Haiti** con delibera n. 7/2012/AE/EST del 13/03/2012, **Panama** con delibera n.

16/2023/AE/AUT/ EST POS N 2/20227/AE/AUT/EST del 08.11.2022 Paesi nei quali è accreditata dai rispettivi Governi, e autorizzata in **Burundi** con delibera n.16/2024/AE/AUT/EST del 17 aprile 2024, in fase di accreditamento

- partecipa al "Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia"
- è firmataria del Protocollo Operativo della Regione Veneto
- è firmataria del Protocollo Operativo della Regione Friuli Venezia Giulia

• Paesi Autorizzati

L'ENTE Senzafrontiere ETS è autorizzato ad operare nei seguenti Paesi stranieri: Colombia (operativo); Brasile (operativo); Haiti (operativo) Panama (operativo) Burundi autorizzato dalla C.A.I. e in attesa di accredito.
In attuazione delle Intesa siglate, conferendo l'incarico a SenzaFrontiere ETS si potrà prevedere l'instradamento della procedura adottiva nei Paesi indicati nella sottostante tabella poiché tale intesa prevede la condivisione delle sedi e del personale. E' in intesa con l'Associazione Brutia ETS, "il Mantello ETS" e con l'Associazione "Ernesto ODV ETS", e "l'Associazione La Primogenita ETS".

2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE

In Italia l'Associazione si avvale della collaborazione di personale dipendente, di personale volontario e della professionalità di psicologi e psicologhe-psicoterapeuti, di assistenti sociali, di una equipe medica, oltre che dell'esperienza di coppie che hanno già maturato il percorso adottivo.

L'ENTE SenzaFrontiere ETS- ha firmato una Intesa con i seguenti ENTI: BRUTIA – ERNESTO – IL MANTELLO – LA PRIMOGENITA. Usufruisce delle seguenti sedi, che risultano intercambiabili tra loro per quanto riguarda la funzione di servizio a favore delle coppie conferenti il mandato: resta inteso, che sulla base del principio di vicinanza territoriale, a ciascuna coppia conferente il mandato, sarà assegnata una sede di riferimento.

1. **Padova - sede legale**
Via Buonarroti, 134 – 35134
Tel 049 8645959 – cell 349 6194901
e-mail: senzafrontiereveneto@gmail.com
Responsabile di sede: Vice-Presidente **Susanna Galuppo**

2. **Udine/Tavagnacco fraz. Feletto Umberto**
Via San Paolo 6 - **Tel 0432 500393 – cell. 347 2404492,**
e-mail: info@adozionisenzafrontiere.org - senzafrontiereveneto@gmail.com
Responsabile di sede: Presidente **Rosa Treppo**

3. Lentate Sul Seveso (MI)
Piazza F.lli Cervi n°5
Cell. 320 9620265 - **cell 349 6194901**
e-mail : senzafrontieremilano@gmail.com
Responsabile sede: **Roberto Pozzi**

4. **Castrolibero (Cosenza)**
C.da Cavalcanti 35 – 87040
Tel. 0984 793353 – cell 349 6194901
e-mail: senzafrontiereveneto@gmail.com
Responsabile di sede: **Franca Maria Lechiara**

5. **Roma**
Via Benedetto Bordoni 40
Tel. 349 6194901
e-mail: senzafrontiere.roma@gmail.com - senzafrontiereveneto@gmail.com
Responsabile di sede: **Marilena Galuppo**
Sede condivisa con Ente Brutia

6. **Valsinni (MT)**
e-mail senzafrontierepolicoro@gmail.com - senzafrontiereveneto@gmail.com
Tel 338 8810191 – 349 6194901
Responsabile della sede: **Dott.ssa FrancaMaria Lechiara**
Sede condivisa con Ente Brutia

7. **Salerno**
Via San Domenico 1, 84080 Acquamela di Baronissi (SA)
Tel: 349 6194901
Sede condivisa con l'Associazione Il Mantello attraverso l'intesa comunicata alla Commissione.
e-mail: senzafrontiereveneto@gmail.com

2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

SENZAFRONTIERE ETS è firmataria dei Protocolli Operativi delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia in materia di adozione internazionale. Collabora con altri Enti Autorizzati per la partecipazione a progetti di sussidiarietà e per l'organizzazione dei corsi di formazione e sensibilizzazione per le coppie aspiranti all'adozione.

L'Intesa

SenzaFrontiere ETS ha firmato un'intesa con ciascuno dei seguenti ENTI AUTORIZZATI:

BRUTIA, IL MANTELLO, ERNESTO, LA PRIMOGENITA

Cos'è un'intesa tra Enti Autorizzati.

Con propria delibera n° 13/2008/SG[1] la Commissione per le adozioni internazionali ha formalmente riconosciuta la possibilità che: «*gli Enti [Autorizzati, ndr] possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri Enti partecipanti all'intesa, ovvero*

individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero».

Nota: il conferimento nell'ambito dell'intesa segue delle indicazioni specifiche.

Con la sottoscrizione di una Intesa, approvata dalla C.A.I., ***SENZAFRONTIERE*** ETS e gli altri Enti aderenti hanno quindi messo in comune le proprie sedi e strutture organizzative in Italia e all'estero allo scopo di affrontare in modo comune e strategico un percorso di sinergia e sviluppo, valorizzando al contempo la propria specificità ed identità associativa.

[1] *Delibera C.A.I. n° 13/2008/SG del 28/10/2008 - Art. 10 - Intese*

1. Gli enti possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all'intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.
2. Nell'intesa sono fissate precise regole organizzative condivise, che garantiscono la chiarezza sull'imputabilità e riferibilità delle attività a ciascun ente, sia nei rapporti con la Commissione e le istituzioni, sia nei rapporti con le coppie. Sono altresì precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che sorgessero tra gli enti partecipanti, tali da tutelare le coppie in carico.
3. Gli enti informano la Commissione sul contenuto dell'intesa, nonché su eventuali successive modifiche, e la Commissione può formulare osservazioni. Le intese che influiscono sui rapporti tra gli enti e la Commissione ovvero sui rapporti tra le coppie e la Commissione producono tali effetti solo se autorizzate dalla Commissione medesima.
4. In virtù di tali intese, gli enti partecipanti possono essere autorizzati dalla Commissione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni o nelle macroaree nelle quali sono autorizzati ad operare gli altri enti partecipanti all'intesa, che così assicurano, con le proprie sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie in carico agli altri enti partecipanti all'intesa nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.

Un impegno strategico comune.

Attraverso la rete così costituita ***SenzaFrontiere ETS*** condivide con gli altri Enti un impegno comune per:

- realizzare un **sistema integrato di servizi** in Italia vicino alle esigenze delle famiglie adottive;
- promuovere un'articolata **rete di interventi a favore dell'infanzia abbandonata** in tutti i contesti del mondo dove è minore la tutela e la promozione dei bambini;
- assicurare la massima **trasparenza** in tutte le fasi della procedura adottiva e nei confronti di tutti i soggetti coinvolti*;*
- orientare il proprio agire alla massima **qualità**, al **miglioramento continuo** e all'**innovazione**.

Una rete integrata di servizi in Italia.

Gli Enti firmatari **condividono le proprie attuali sedi territoriali**

Tutte le sedi rappresentano punti di riferimento equivalenti: ad ogni coppia sarà quindi proposto di privilegiare il rapporto con la sede territorialmente più vicina alla propria residenza, in modo da assicurare la massima vicinanza possibile in tutte le fasi pre e post adottive.

Una rete condivisa di canali esteri.

Nell'ambito dell'Intesa si definiscono:

1) **Ente capofila:** è l'ente autorizzato e operativo nel paese estero: è l'ente al quale si conferisce il mandato che viene comunicato alla C.A.I., al Tribunale e ai Servizi sociali e responsabile della procedura all'estero;
2) **Ente partner:** è l'ente territorialmente vicino alla coppia e segue la fase dell'attesa e del post adozione.

Una coppia che conferisca mandato a ***SenzaFrontiere*** **ETS** avrà potenzialmente accesso a tutti i canali esteri per i quali uno o più Enti aderenti all'Intesa sia stato autorizzato. L'elenco completo dei Paesi autorizzati è riportato nella presente Carta dei Servizi.

In particolare, per ciascun Paese è stato identificato uno degli Enti aderenti all'Intesa che svolgerà la funzione di **Ente Capofila**, con le funzioni e sulla base dei principi operativi descritti.

In concreto:

1) qualora la coppia conferente il mandato a SenzaFrontiere maturi successivamente la decisione di instradare la propria procedura adottiva verso un Paese incluso nell'allegato per il quale *SenzaFrontiere* non sia autorizzato o non svolga il ruolo di Ente Capofila, sarà necessario operare un "cambio Ente", ovvero dovrà essere conferito il mandato all'Ente Capofila per quel Paese, previa revoca del mandato a SenzaFrontiere;
2) qualora la coppia voglia conferire l'incarico ad un Ente in intesa con SenzaFrontiere che è operativo in un Paese dove SenzaFrontiere non è autorizzato, conferirà direttamente l'incarico all'Ente capofila e verrà seguito nella fase dell'attesa da SenzaFrontiere (Ente partner) e nella fase estero dall'Ente Capofila. Questo è il caso della coppia che è territorialmente vicina all'Ente Parnter.

Questo meccanismo consente di ampliare in modo significativo il numero di canali esteri disponibili, mantenendo però il principio di specializzazione nella gestione dei singoli Paesi da parte di un singolo Ente aderente all'intesa.

Nel caso di "cambio Ente" verrà però rispettato il **principio di fungibilità** tra i servizi resi da ***SENZAFRONTIERE ETS*** e dall'Ente Capofila e **non ci sarà discontinuità nell'erogazione dell'assistenza in Italia** da parte di ***SENZAFRONTIERE ETS*****.**

Il principio di fungibilità e la continuità nell'assistenza in Italia.

L'Intesa si basa sul principio di fungibilità: ogni servizio reso (informazione, formazione, costituzione del dossier, assistenza in Italia e all'estero, post adozione, etc…) da uno qualsiasi degli Enti dell'Intesa a favore di una coppia conferente l'incarico viene considerato del tutto valido dagli altri Enti: questo in virtù della messa in comune di metodologie e risorse posta in essere dagli Enti aderenti.

Viene esclusa qualsiasi duplicazione di fasi operative e di costi da parte delle coppie anche nel caso in cui, per motivi di cui sopra, dovesse determinarsi la necessità di procedere alla revoca del mandato a ***SenzaFrontiere*** con il contestuale conferimento di un nuovo mandato ad un altro **Ente sottoscrittore dell'Intesa**. In quest'ultimo caso, dovranno essere coperte solo le spese necessarie a riprodurre documenti nel nuovo paese di interesse.

Indipendentemente da quale sia la sede territoriale di riferimento in Italia e quale sia il Paese estero verso il quale sarà instradata la procedura adottiva, ciascuna coppia manterrà in Italia rapporti per tutta la durata della procedura con lo staff condiviso dagli Enti, salvo in occasione della sola fase che si svolgerà all'estero, nel corso della quale l'assistenza in loco sarà assicurata dallo staff dell'Ente Capofila.

In sostanza l'assistenza in Italia sarà assicurata in tutte le fasi della procedura da ***SenzaFrontiere***, anche nel caso in cui il mandato venisse revocato per essere conferito ad un altro Ente Capofile nell'ambito dell'Intesa.

Il ruolo dell'Ente Capofila all'estero

L'Ente Capofila:

- è l'organizzazione (Ente autorizzato) che detiene l'autorizzazione da parte della Commissione all'espletamento di procedure adottive in un determinato Paese straniero;
- ha la responsabilità del mantenimento dell'accredito e dei rapporti istituzionali con il Paese straniero;
- adempie a tutti i compiti assegnati dalla legge e dalla procedura al Referente Estero e, in particolare:
  - riceve dall'Ente titolare dell'incarico la documentazione relativa alle famiglie, la trasmette all'Autorità Straniera e cura gli adempimenti richiesti dalla procedura locale;
  - raccoglie dall'Autorità Straniera tutta la documentazione e le notizie disponibili sui minori proposti per l'adozione e la trasmette all'Ente titolare dell'incarico;
  - assiste le famiglie durante la permanenza all'estero.

La richiesta dell'autorizzazione all'ingresso del minore sarà competenza dell'Ente titolare dell'incarico:

		Paese	Ente Capofila
AMERICA LATINA	1	COLOMBIA	SENZAFRONTIERE
	2	HAITI	SENZAFRONTIERE
	3	BRASILE	SENZAFRONTIERE
	4	PANAMA	SENZAFRONTIERE
	5	CILE	ERNESTO
	6	MESSICO	IL MANTELLO
EUROPA	7	BIELORUSSIA	BRUTIA
	8	BULGARIA	BRUTIA
	9	ROMANIA	BRUTIA
	10	POLONIA	BRUTIA e LA PRIMOGENITA
	11	UNGHERIA	ERNESTO
	12	LITUANIA	LA PRIMOGENITA
ASIA	13	INDIA	LA PRIMOGENITA

AFRICA	14	**BURUNDI**	SENZAFRONTIERE
	15	**SENEGAL**	LA PRIMOGENITA
	16	**ZAMBIA**	IL MANTELLO

Brutia ETS ha sede legale a Castrolibero (Cosenza);
Il Mantello ETS: ha sede legale a Baronissi (Salerno);
Ernesto ETS: ha sede legale a Imola;
La Primogenita ETS: ha sede legale a Basilicanova (Parma)

3° PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 **La fase pre adozione**

- **avvicinarsi all'adozione**

In base ai principi di SENZAFRONTIERE ETS il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e SENZAFRONTIERE è impegnata a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'Allegato 1 contiene un glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale SENZAFRONTIERE ETS propone incontri specifici individuali e/o di gruppo per ciascuna fase del percorso:

1) *FASE 0: fase di informazione generale sull'Adozione*:

rivolta alle coppie che stanno iniziando il percorso e che perciò stanno raccogliendo informazioni generali sull'Adozione nazionale e Internazionale, prima di iniziare i colloqui con i Servizi Territoriali per ottenere il Decreto di Idoneità. Le informazioni riguardano la Adozione in generale, la C.A.I., gli aspetti legali, il ruolo dell'Ente Autorizzato, la modalità per iniziare il percorso presso il Tribunale dei Minori, gli aspetti sanitari dei bambini adottivi. Possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori opera SENZAFRONTIERE ETS, in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede di SENZAFRONTIERE ETS, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

2) *fase di informazione specifica per le coppie che hanno ottenuto il Decreto di Idoneità*:

rivolta alle coppie che prima del conferimento stanno approfondendo le conoscenze sui Paesi da dove arrivano i bambini e conoscendo gli Enti Autorizzati operativi nei vari Paesi. Vengono fornite informazioni precise sulle modalità operative di SenzaFrontiere, sulle diverse procedure dei vari Paesi sui tempi d'attesa, sui costi e sulle procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito quindi il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

3) *Fase dell'attesa*
   rivolta alle coppie che hanno conferito il mandato a SenzaFrontiere ETS.
   Le coppie frequentano il percorso di formazione strutturato nel rispetto delle linee guida della C.A.I. che comprende incontri individuali e di gruppo sui seguenti temi:
   1. Attori istituzionali coinvolti nell'adozione internazionale: C.A.I., enti autorizzati, tribunali per i minorenni, servizi territoriali e autorità centrali: chi sono e cosa fanno;
   2. Continenti e i paesi di provenienza dei minori: i dati dei report C.A.I.;
   3. Bambini: abbandono, special needs, rischi evolutivi;
   4. Requisiti dei genitori adottivi richiesti nei paesi esteri;
   5. Costi della procedura di adozione internazionale;
   6. Aspetti fiscali e rimborsi;
   7. Congedi parentali

- **Incontri di informazione e colloqui individuali**

L'Allegato 2 riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

In genere il colloquio informativo ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

- **Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione**

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza SENZAFRONTIERE ETS ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

SENZAFRONTIERE ETS, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Prima di accettare l'incarico, SENZAFRONTIERE ETS richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e copia del decreto di idoneità

SENZAFRONTIERE ETS ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato a SENZAFRONTIERE ETS e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato a SENZAFRONTIERE ETS, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'Allegato 3, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, SENZAFRONTIERE ETS richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni post-adozione.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

- **Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale**

SENZAFRONTIERE ETS, al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo per la dichiarazione dei Tribunali in cui è giacente la loro domanda di adozione nazionale, con cui si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale individuazione da parte del Tribunale dei Minori per un'adozione nazionale.

SENZAFRONTIERE ETS chiede la rinuncia all'adozione nazionale al momento dell'arrivo dell'abbinamento. La procedura prevede che, al momento della sottoscrizione da parte della famiglia della proposta di abbinamento, SENZAFRONTIERE ETS chieda l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e, contestualmente informa via PEC il Tribunale dei Minori, ed i Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell'Allegato 4.

- **Percorso formativo**

SENZAFRONTIERE ETS organizza il corso di formazione durante la fase dell'attesa nel rispetto delle linee guida della C.A.I. come già sopra indicato.

- **Costruzione del dossier di documentazione della coppia per il deposito nel paese straniero**

L'operatore incontra la coppia, spiega quali sono i documenti richiesti dal Paese prescelto: consegna la lista dei documenti insieme ad una guida per la compilazione degli stessi. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per assistere la coppia nella produzione dei documenti.

Successivamente, la famiglia consegnerà la documentazione richiesta all'operatore che ne verificherà la conformità rispetto a quanto stabilito dal paese straniero.

- **Iter dei fascicoli all'estero**

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero.

SENZAFRONTIERE ETS fornisce per via telefonica, e-mail o mediante colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, comunicazioni collettive via e-mail o via posta.

La famiglia viene informata per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero: questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità di SENZAFRONTIERE ETS.

SENZAFRONTIERE ETS si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

- **La gestione del tempo di attesa**

L'attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un tempo incerto, ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

SENZAFRONTIERE ETS propone alcune attività per trasformare il tempo dell'attesa in un momento utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa".

3.2 La fase dell'adozione

- **Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino**

La proposta di adozione è un atto formale con cui l'Autorità straniera propone alla famiglia l'abbinamento con un minore. Tale proposta consiste in un dossier che illustra i motivi che hanno portato alla sentenza di abbandono e, quindi, alla sentenza di adottabilità del minore, e le informazioni sanitarie e psicologiche del minore. Tale dossier, opportunamente tradotto, sarà oggetto di un incontro dedicato con la famiglia: saranno analizzati tutti gli aspetti

presenti nel dossier con i professionisti coinvolti (psicologo, medico e operatore) e dopo opportuna valutazione, in un incontro successivo, la famiglia esprimerà la sua accettazione o il suo rifiuto motivato.

La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso SENZAFRONTIERE ETS.

SENZAFRONTIERE ETS inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L'Aja.

- **La partenza**

Prima della partenza è previsto un incontro dove vengono illustrate tutte le informazioni necessarie per la procedura e la permanenza all'estero, per l'incontro con il bambino, sulla sentenza con il giudice straniero.

SENZAFRONTIERE ETS si occupa della programmazione del viaggio.

Viene consegnato l'elenco degli adempimenti da compiere al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene fornito un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'ambasciata italiana

- **La permanenza all'estero**

SENZAFRONTIERE ETS è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi.

SENZAFRONTIERE ETS dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione e SENZAFRONTIERE ETS fornisce alla famiglia la massima assistenza sia in loco sia con la psicologa di riferimento in Italia.

- **Il rientro in Italia**

Al rientro la coppia dovrà recarsi presso SENZAFRONTIERE ETS, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e la programmazione delle relazioni post.

Tale incontro sarà occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

I nuovi genitori dovranno inoltre operare la dichiarazione di scelta di voler essere accompagnati nel percorso di post adozione da SENZAFRONTIERE ETS oppure dai Servizi pubblici, attraverso la compilazione del modulo "dichiarazione di scelta" che verrà fornito al rientro, nonché fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute a SENZAFRONTIERE ETS, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni

Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell’Allegato 6**.**

3.3 La fase post adozione

- **L’accompagnamento post adottivo**

Il sostegno offerto da SENZAFRONTIERE ETS alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea tuttavia che l’obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sottoindicate.

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

SENZAFRONTIERE ETS precisa che tale percorso è un preciso impegno per l’Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all’atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o meno di SENZAFRONTIERE ETS di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

SENZAFRONTIERE ETS, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.

- **Sostegno alla famiglia**

SENZAFRONTIERE ETS propone per le coppie che decideranno di essere seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento", dettagliato nell’Allegato 5**.**

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare, colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo circa un mese e mezzo dall' arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

4° PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale SENZAFRONTIERE ETS è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

La scheda costi, che è parte integrante del conferimento, contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività. I documenti relativi alle schede di tutti i paesi sono consultabili dal sito ufficiale dell'associazione (www. adozionisenzafrontiere.it)

I costi a carico delle coppie saranno, oltre a quelli indicati nella scheda costi che comprende quota Italia e quota estero, anche:

- Il percorso formativo
- Spese per visti da ottenere presso il consolato, ove richiesto
- Viaggio soggiorno
- Incontri psicologici personalizzati
- Post adozione.

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, SENZAFRONTIERE ETS assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo SENZAFRONTIERE ETS si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi *"chiari"*: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all' Estero, specificando che:

- il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Ente;
- il costo dei servizi resi all' Estero potrà venir aggiornato in modo formale dall'Ente nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nella scheda costi;

4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

In aggiunta, è previsto un rimborso delle spese sostenute dalla coppia erogato dal “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali” istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Annualmente sul sito della C.A.I. vengono indicati i termini per poter accedere a questo rimborso

Inoltre SENZAFRONTIERE ETS fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti il sostegno all’adozione.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno della maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge italiana riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L’unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: per “data di nascita” del bambino adottato si intende quella dell’ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all’estero per l’incontro con il bambino e l’espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell’ingresso del minore in Italia durante la permanenza all’estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall’art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verifichino eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, SENZAFRONTIERE ETS potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, é tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad

indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.

Il nuovo incarico dovrà essere “contestuale” alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non é stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra SENZAFRONTIERE ETS e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, così come specificato nella scheda costi dell’Ente. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare SENZAFRONTIERE ETS per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

ALLEGATI

Allegato 1

Glossario

GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

ABBANDONO (STATO DI): è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI: L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [....]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE: Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA: è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMIGLIARE: provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE: la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE): la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati: è stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliano operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

AMBASCIATA (e CONSOLATO): l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE: la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile

quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente: si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVAZIONE: con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

ASTENSIONE: obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

ATTI PRELIMINARI: consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE: l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI: la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (C.A.I.): è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza:

1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione

internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI: la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

COMPETENZA TERRITORIALE: è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI: l'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI): la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ: viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE: casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO: l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

DIRITTO ALLA PRIVACY: diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI): si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge

l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO: la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. È richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

ETÀ (DIFFERENZA DI): la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

E.T.S.: Ente Terzo Settore

IMPUGNAZIONI: le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

INCONTRO: con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia.

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI): la legge prevede che i servizi vaglino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale di abbandono.

INGERENZA: qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

INTERPRETE: la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI): con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI): si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO: è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliano essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati , nonché una ragionevole rimunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM - Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

POLIZIA GIUDIZIARIA: si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

PROCEDIMENTO IN CORSO: processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

REATO: qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE: la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

REGISTRO DEGLI INDAGATI: è un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

RELAZIONE: i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI: sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO: avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

R.U.N.T.S.: Registro Unico Terzo Settore

SANZIONI: la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. È previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA: il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI: la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

SENTENZA: La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

SENTENZA IRREVOCABILE: La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: è la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

SINGLE (ADOZIONE DEI): la normativa italiana prevede l'adozione di minori a persone non coniugate solo per l'adozione internazionale. Per quanto riguarda l'adozione nazionale le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO: lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI: in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Allegato 2

Incontri informativi: informazioni specifiche

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane di SENZAFRONTIERE ETS ai recapiti presenti sul sito dell'Associazione e sul sito della C.A.I.

Mensilmente SENZAFRONTIERE ETS organizza presso le proprie sedi incontri informativi singoli e di gruppo. Gli incontri sono rivolti sia alle coppie che ancora devono presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori, sia a quelle già in possesso del Decreto di Idoneità. Sono gestiti dai responsabili dell'Ente, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la coppia sulla disciplina dell'adozione internazionale, la filosofia e le modalità operative dell'Associazione, il significato del principio di sussidiarietà. Vengono inoltre fornite informazioni su tempi, costi e procedure dell'adozione internazionale dei Paesi in cui opera l'Ente, soprattutto vengono illustrate le esigenze dei bambini in stato di abbandono.

SENZAFRONTIERE ETS avendo firmato il Protocollo operativo con la Regione Veneto e con la Regione Friuli Venezia Giulia, organizza i Corsi di Informazione e Sensibilizzazione previsti da tali protocolli, rivolti alle coppie che devono ancora presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori e che hanno già ultimato la prima parte del corso presso le Equipe competenti.

Allegato 3

Conferimento incarico

N. prot. Reg. Incarichi (arch.) _____/_____ Luogo _____ Data_____

LETTERA D'INCARICO

I sottoscritti coniugi:

(marito) _____

nato a _____prov._____ il _____

codice fiscale_____

cellulare_____

e-mail_____@ _____

titolo di studio _____

professione __ _____

e

(moglie) _____

nata a _____ prov.___ il _____

codice fiscale_____

cellulare_____

e-mail_____@ _____

titolo di studio _____

professione _____

Data Matrimonio _____

Entrambi residenti in

cap_____città_____prov._____

via/piazza_____civico_____scala_____int._____

telefono casa _____altri recapiti: _____

☐ in possesso del Decreto di Idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni

di_____ in data (così è deciso) _____

e notificato in data _____n. _____ e cron. n. _____

per n. _____ minori;

- Vista la legge n. 184/1983 così come modificata ed integrata dalle Leggi 476/1998; n. 149/2001 e successive modifiche le convenzioni internazionali ed i principi in essa richiamati;
- Avendo dato il consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi della vigente normativa DLGS 196/03 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (all.2-informativa privacy);
- A conoscenza che l'ente trasmetterà le informazioni e i dati utili al regolare svolgimento della procedura in Italia ed all'estero;
- Ricevute le informazioni sulla metodologia dell'Ente sia in Italia che all'estero, nonché sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in ordine, ad esempio, all'età ed alle condizioni di salute psicofisica dell'adottando, ai tempi di istruzione della pratica, definizione e completamento della procedura;
- Ricevute le informazioni circa i costi da sostenere in Italia ed all' Estero;
- Non avendo conferito incarico ad altro Ente

Letta la presente lettera di incarico:

DICHIARANO

- di conoscere i principi, le procedure e le linee di azione dell'Ente
- di essere stati debitamente informati sulle potenziali prospettive di realizzazione dell'adozione all'estero;
- di conoscere e condividere le finalità e principi etici dell'Ente

e pertanto

INCARICANO

L'Ente "SENZAFRONTIERE ETS", Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, con Sede Legale in Via Buonarroti, 134 – 35134 Padova, affinché in loro nome e per loro conto svolga i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di adozione internazionale necessari per il corretto espletamento della procedura di adozione internazionale.

Paese prescelto: _____

In particolare il presente incarico è regolato come segue:

Art. 1 - PRINCIPI DELL'ADOZIONE

L'Ente opera per il perseguimento del preminente interesse del minore e nel rispetto del principio della sussidiarietà dell'adozione internazionale; rivolta a quei bambini in effettivo stato di abbandono.

Art. 2 - NATURA DEL CONFERIMENTO DI INCARICO

L'incarico conferito all'Ente ha per oggetto una obbligazione di prestazioni e non di risultato.

L'Ente pertanto si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della

procedura in conformità a quanto previsto dalla Legge 476/98 art.31 n.3 dalla lettera a) alla lettera o) del cui testo i mandanti dichiarano di aver preso conoscenza, ma non può rispondere per il comportamento di soggetti terzi (Autorità Straniera, Consolati uffici preposti al rilascio dei documenti del minore, etc.) sui quali non ha poteri di controllo. Pertanto, l'Ente assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter adottivo, ma non garantisce in alcun caso l'esito dell'adozione stessa; L'Ente raccoglie dalla coppia tutte le necessarie e opportune documentazioni ed istanze come previsto dalle procedure di adozione nei singoli Paesi e le trasmette alle Autorità straniere garantendone la correttezza formale.

È compito dell'Ente trasmettere alla coppia tutte le informazioni e i documenti riguardanti il minore proposto in adozione ricevuti dall'Autorità straniera.

È compito dell'Autorità Straniera proporre un abbinamento avendo facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, documenti, aggiornamenti o quant'altro riterrà opportuno per il miglior incontro con il minore e, se il caso, respingere la pratica qualora non ritenesse la coppia idonea all'adozione di un minore nel suo Paese.

L'insorgenza di elementi nuovi, la modifica della situazione familiare o la conoscenza di elementi già esistenti, ma non emersi nel corso della valutazione per l'ottenimento dell'idoneità, tali da configurare gravi motivi ostativi alla possibilità di adottare, saranno, così come previsto dalla normativa attuale, comunicati dall'Ente al Tribunale per i Minorenni competente, ai Servizi Sociali e alla C.A.I.

Art. 3 - IMPEGNI DELLA COPPIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

La coppia aspirante all'adozione si impegna a:

- Versare l'intero importo della procedura, comprensivo del contributo relativo alle spese di gestione dell'Ente in Italia e all' Estero, come segue:
  - 1 tranche al conferimento dell'incarico
  - 2 tranche al momento dell'inoltro del dossier nel Paese prescelto
  - 3 e 4 tranche in base alle procedure previste per ogni singolo paese
- Sollevare sin d'ora l'Ente dall'obbligo di rendicontazione delle spese trattandosi di costi indicati forfettariamente;
- Rispettare le leggi vigenti in Italia e nel Paese di provenienza del minore, nonché le direttive indicate dall'Ente, sollevando lo stesso da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento;
- Attenersi alle indicazioni dell'Ente e/o del suo Referente nel Paese straniero, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e l'operatività dell'Ente nel Paese straniero.
- Predisporre con diligenza la documentazione richiesta dall'Ente seguendone le indicazioni;
- Partecipare agli incontri del percorso formativo pre-adozione stabilito dall'Ente, in ottemperanza delle linee guida per la formazione della Commissione Adozioni Internazionali (vedi allegato 5);
- Non discriminare i minori in base alla nazionalità, al sesso, età, religione o colore della pelle;
- Valutare la proposta di abbinamento del minore, consapevole che le segnalazioni vengono effettuate dalle competenti Autorità Straniere o in accordo con le stesse e che, pertanto, un eventuale rifiuto non motivato o arbitrariamente motivato può comportare la mancata prosecuzione della pratica di adozione e la conseguente segnalazione alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali, con conseguente improcedibilità del processo adottivo;

l'eventuale rifiuto di abbinamento dovrà essere motivato per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con l' Ente;

- La coppia si dichiara consapevole che il minore accettato può manifestare in ogni momento, anche successivamente all'abbinamento o all'ingresso in Italia, difficoltà o insorgenza di problematiche sanitarie, anche di natura psico-fisica o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Ente;
- Comunicare per iscritto all'Ente tempestivamente fatti o avvenimenti sopraggiunti successivamente all'idoneità, che potrebbero incidere sull'assetto familiare, modificandolo significativamente, quali ad esempio: gravidanze e /o loro eventuali interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso in famiglia, a qualsiasi titolo, di un minore;
- Effettuare concordemente con l'Ente i viaggi richiesti dal Paese di provenienza del minore, impegnandosi a soggiornare nel Paese stesso per il tempo necessario al buon accoglimento del minore e al perfezionamento della procedura. L'Ente, se richiesto dalla coppia, può prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di incombenti di natura organizzativa, ma per l'attività svolta da terzi non potrà ritenersi responsabile l'Ente stesso;
- Comunicare alle Autorità Italiane e all'Ente, entro otto giorni l'ingresso del minore in Italia;
- Rendersi disponibili a dare informazioni circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale, per tutto il periodo tassativamente stabilito dal Paese d'origine, rispettandone le scadenze. Durante l'iter pre e post adottivo l'Ente può chiedere ulteriori incontri ritenuti necessari dai tecnici/professionisti dell'Ente finalizzati al sostegno della coppia o al miglior inserimento del minore;
- Fornire all'Ente, entro un mese dal rientro, l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute all'estero per la procedura adottiva allegando copia dei giustificativi di spesa;
- Astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa non concordata con l'Ente che potrebbe pregiudicare o rendere inproseguibile la procedura adottiva avviata.

Tutto quanto sopra espresso e comportamenti non autorizzati possono essere motivo di dismissione del mandato.

Art. 4 - CESSAZIONE DELL'INCARICO

La coppia può revocare l'incarico, dandone comunicazione scritta e certa all'Ente stesso, con lettera raccomandata. Qualora l'*iter* adottivo e/o l'incarico dovessero interrompersi per qualsiasi causa (ad esempio perdita dei requisiti di legge, adozione nazionale intervenuta nelle more dell'adozione internazionale, rifiuto proposta di adozione, affidamento pre-adottivo e affidamento a rischio giuridico ecc. e più in generale quando interviene una revoca o una rinuncia all'*iter* adottivo) i coniugi non avranno diritto alla restituzione delle somme indicate nella scheda costi che risultino già erogate e già spese o impegnate dall'Ente e, più in particolare, qualora una parte dei servizi erogati dall'Ente dovesse risultare fornita senza copertura preventiva dei costi, dovranno essere rimborsate all'Ente le spese da esso sostenute per la specifica assistenza svolta.

L'Ente può a sua volta dismettere l'incarico qualora la mancata osservanza degli impegni sopra indicati sia di tale gravità da comportare il venir meno del rapporto fiduciario tra la coppia e l'ente e/o possa inficiare il corretto proseguimento della pratica adottiva. Di ciò verranno tempestivamente informati la C.A.I., il Tribunale per i Minorenni ed i Servizi Territoriali.
Nessuna restituzione è prevista in questo caso.

Art. 5 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Ente, ogni suo rappresentante o dipendente **non** potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per:

a) Problemi medici e di salute del bambino non comunicati dall'Autorità Straniera, emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione ed all' accettazione della proposta di abbinamento.
b) Allungamento dei tempi per il perfezionamento dell'adozione, ovvero l'interruzione del procedimento adottivo, causati o comunque dovuti ad eventi non attribuibili all'ente: revoca dell'adottabilità dell'adottando, modifiche normative/legislative, calamità, guerre o altre circostanze impreviste e imprevedibili;
c) Allungamento dei tempi previsti o prevedibili del soggiorno all'estero delle coppie;
d) Eventuali malattie, infortuni e/o eventi pregiudizievoli che possano accadere durante il soggiorno all'estero della coppia. Ciò in quanto il compito dell'Ente è funzionale al procedimento adottivo e non garantisce l'assistenza e la sicurezza in generale delle coppie all'estero. In merito si suggerisce di stipulare idonea copertura assicurativa e assumere presso il Ministero degli Esteri le informazioni relative alle situazioni socio-politiche del paese e ai consigli che lo stesso Ministero fornisce agli italiani che espatriano.

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 i coniugi dichiarano di aver letto attentamente e di approvare la presente lettera di incarico.

Firma marito _____ Firma moglie _____

La sottoscritta Rosa Treppo in qualità di Presidente dell'Associazione, con la sottoscrizione in calce, conferma la ricezione dell'incarico conferitoci.

_____, _____

Firma del responsabile dell'ente: _____

Allegati:

1. Informativa sulla privacy
2. Impegno post adozione
3. Rinuncia adozione nazionale
4. Scheda economica
5. Impegno percorso formativo

Oggetto : Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Associazione di Volontariato **SenzaFrontiere Ets** Associazione Adozioni Internazionali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è l'Associazione di Volontariato SenzaFrontiere Ets Associazione Adozioni Internazionali, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Rosa Treppo, domiciliata per la carica presso la sede legale in via Colugna 92, 33100 Udine, sede operativa in via Buonarroti 134, 35134 Padova e in via B. Bordoni 40, 00176 Roma.

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati è Rosa Treppo.

I responsabili del trattamento sono i collaboratori e/o professionisti della sede centrale in Udine via Colugna 92 e delle sedi secondarie e/o sportelli informativi autorizzati.

Finalità del trattamento:

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in ragione dell'attività da noi svolta che riguarda il percorso dell'adozione internazionale ai sensi e per gli effetti della l. 184/83 e l. 476/98 (informazione, formazione, affiancamento nel percorso dell'adozione internazionale, cura e coordinazione dell'iter all'estero necessario per realizzare l'adozione, assistenza davanti all'Autorità Straniera e sostegno nel percorso post-adozione); incluse le dovute comunicazioni alla Commissione per le Adozioni Internazionali a mezzo sito-web, ai Servizi Sociali territorialmente competenti, al Tribunale per i Minorenni competente, agli Enti locali competenti (quali Ufficio Anagrafe, Stato Civile), alla Procura della Repubblica, nonché qualora necessario alle Istituzioni Scolastiche, all'Inps, al Datore di Lavoro, al Consulente del Lavoro dell'Ente, al Commercialista dell'Ente, alla Compagnia Assicurativa dell'Ente.

Categorie particolari di dati personali:

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all'Associazione di Volontariato SenzaFrontiere Ets Associazione Adozioni Internazionali dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano *"l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall'Associazione di Volontariato SenzaFrontiere Ets Associazione Adozioni Internazionali solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art.5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Si informa che presso la sede legale e presso ogni sede secondaria e/o sportello informativo di riferimento/competenza vi è un'area interessata alla ricezione dei documenti in formato digitale e cartaceo e alla loro successiva archiviazione digitale e cartacea. L'archiviazione cartacea avviene in un apposito classificatore munito di chiavi custodite dal titolare e dai responsabili del trattamento e è presente un distruggi documenti. L'archiviazione informatica avviene sul supporto di una memoria esterna custodita all'interno del classificatore adibito anche all'archiviazione cartacea.

Ambito di comunicazione e diffusione:

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezione o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.

Verranno, in particolare, comunicati ai seguenti organi: Commissione per le Adozioni Internazionali, Tribunali per i Minorenni, Servizi Sociali, Enti Pubblici e Privati nei limiti di quanto necessario per espletare l'incarico conferitoci.

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati oltre che dal Titolare del trattamento, dalle figure responsabili designate e dai collaboratori, volontari professionisti del Nostro Ente incaricati del trattamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria per consentirci di espletare la pratica di adozione internazionale.

In caso di mancato conferimento dei dati e del consenso, il nostro Ente non potrà adempiere e sarà pertanto esonerato dall'incarico e da qualsiasi responsabilità ad esso accessoria.

Base giuridica del trattamento:

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul mandato.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:

Non si perseguono legittimi interessi nel trattamento. Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell'interessato.

Tempi di conservazione:

I Suoi dati personali saranno conservati per dieci anni dal termine del mandato.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato:

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.

Trasferimento dei dati personali:

I Suoi dati saranno trasferiti nei Paesi Esteri Colombia, Haiti e Brasile, ove l'associazione è accreditata e opera ai fini della pratica di adozione internazionale, ovvero presso le Autorità Centrali competenti.

I Suoi dati personali e relativi all'Iter adottivo saranno inseriti all'interno del portale SVEVA in uso alla Segreteria Tecnica della CAI (Commissione Adozioni Internazionali).

Diritti dell'interessato:

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'Associazione di Volontariato SenzaFrontiere Ets Associazione Adozioni Internazionali, all'indirizzo postale della sede legale a Udine via Colugna 92 Cap 33100, o all'indirizzo mail: info@adozionisenzafrontiere.org

******

I sottoscritti ..... e .....
dichiarano di aver ricevuto l'informativa che precede.

Noi sottoscritti, alla luce dell'informativa ricevuta, esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati e alla loro comunicazione ad enti pubblici e/o privati per le finalità indicate nell'informativa.

....., lì .....

_____ _____

.....*(Firma del dichiarante)* *(Firma del dichiarante)*

Modulo di Rinuncia all'Adozione Nazionale

I sottoscritti:

_____nato a _____il _____

e _____nata a _____il _____

Residenti a _____

Con la presente

COMUNICANO

All' Ente "SENZA FRONTIERE ETS" di Udine, al quale hanno conferito mandato in data _____, di aver presentato dichiarazione di disponibilità per l'adozione nazionale presso il Tribunale per i Minorenni di _____

SI IMPEGNANO

a rinunciare alla procedura in corso per l'adozione nazionale, in accordo con quanto stabilito dall'Ente, in prossimità della proposta di abbinamento da parte della competente Autorità del Paese Straniero.

_____ _____

firma marito *firma moglie*

Data

Spett.le
COMMISSIONE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Via Villa Ruffo 6, 00196 ROMA

Oggetto: **Dichiarazione Impegno Percorso Formativo**

DICHIARAZIONE

I sottoscritti:

_____nato a _____il _____

e _____nata a _____il _____

Residenti a _____

Con la presente

SI IMPEGNANO

A partecipare attivamente al percorso formativo che l'Ente eroga, in ottemperanza alle linee guida della Commissione Adozioni Internazionali, dal conferimento incarico al momento dell'abbinamento. Tale percorso si articola in incontri per un totale di almeno 20 ore di cui non più del 50% da remoto.
La presenza agli incontri, che riguardano gli aspetti peculiari dell'adozione internazionale, sarà certificata tramite attestati di presenza, che saranno poi inviati alla Commissione Adozioni Internazionali.
Contemporaneamente prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto, l'Ente dovrà segnalare alla Commissione Adozioni Internazionali il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi obbligatori ai fini dell'adozione internazionale.

_____ _____

firma marito *firma moglie*

Data

Spett.le
COMMISSIONE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Via Villa Ruffo 6, 00196 ROMA

Oggetto: **Dichiarazione Post-Adozione**

DICHIARAZIONE

I sottoscritti:

_____nato a _____il _____

e _____nata a _____il _____

Residenti a _____

Con la presente

SI IMPEGNANO

Al fine dell'espletamento delle relazioni post-adozione, per l'intero arco di tempo previsto dal Paese di origine del loro figlio adottivo, a rendersi disponibili a dare informazioni circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale, all'Ente "Senza Frontiere Ets" di Udine, al quale hanno conferito mandato in data _____ e che seguirà la procedura adottiva.
Contemporaneamente prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto, saranno, dalla Commissione stessa, segnalati all'ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà.

_____ _____

firma marito *firma moglie*

Data

Scheda costi PANAMA

Coppia_____

1^ TRANCHE	**€ 3.500,00**	*al momento del conferimento di incarico*
2^ TRANCHE	**€ 3.000,00**	*al momento della spedizione del dossier*
3^ TRANCHE	**€ 4.000,00**	*all'abbinamento*
4^ TRANCHE	**€ 3.500,00**	*alla partenza*
	€ 14.000,00	**Totale**

Sono Compresi: la relazione integrativa iniziale dell'Ente e il ciclo di incontri del percorso formativo previsto dalle linee guida Cai.

Sono Esclusi: gli incontri attesa a partire dal secondo anno, il costo del viaggio, i costi del soggiorno, gli incontri psicologici personalizzati, le pratiche di Post Adozione ed eventuali approfondimenti e aggiornamenti delle relazioni richiesti dal Senniaf.

Nota: La scheda costi subisce periodicamente revisioni. Solo al momento dell'abbinamento sarà possibile definire esattamente la cifra totale.

Per il Pagamento:
IBAN IT22 Z030 6909 6061 0000 0158 109
Intestato a: SENZAFRONTIERE ETS
Presso: INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO
Causale: "tranche spese adozione PANAMA"

Data _____

Per accettazione _____ _____

ATTENZIONE
Tutte le spese sostenute per adozione si possono dedurre in sede di Dichiarazione dei Redditi relativamente all'anno di competenza e verranno certificate dall'Ente annualmente **a seguito di richiesta scritta**.
5 X MILLE: per chi volesse darci una mano ecco il nostro Cod. Fiscale: **9400925030**

ALLEGATO SCHEDA COSTI

Rimborso in caso di revoca

Tutte le scadenze indicate e riferite alla corresponsione delle diverse tranches sono corrispondenti a fasi per le quali l'associazione ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.
In caso di revoca a fronte di somme già versate l'EA può trattenere solo l'importo corrispondente ai costi sostenuti ed ai servizi effettivamente resi; ove gli aspiranti genitori adottivi non abbinano versato alcuna somma di denaro, sono tenuti a rimborsare l'EA per le prestazioni adeguatamente documentate svolte in loro favore.
Limitatamente alla prima tranche dei costi Italia, in caso di recesso avvenuto entro i primi 3 mesi dal conferimento del mandato, sarà effettuato il rimborso di una somma pari a 1/3 dell'importo versato.

Data _____

Per accettazione _____ _____

COLOMBIA

COPPIA _____

1^ TRANCHE	**€**	**3.500,00**	al momento del conferimento di incarico
	+ **€**	**80,00**	per quote associative (facoltativa)
2^ TRANCHE	**€**	**3.500,00**	al momento della spedizione del dossier
3^ TRANCHE	**€**	**4.000,00**	all'abbinamento
4^ TRANCHE	**€**	**3.500,00**	alla partenza

€ 14.500,00

Compreso: colloqui con psicologa per la redazione della relazione integrativa iniziale dell'Ente. (necessaria per il dossier da depositare presso ICBF) eventuali approfondimenti e aggiornamenti delle relazioni richiesti dall'ICBF.

Escluso: PERCORSO FORMATIVO € 600, Visto da fare in consolato di Colombia in Italia al momento della partenza, viaggio, soggiorno, incontri psicologici personalizzati, PostAdozione .Qualora la procedura adottiva si svolgesse in una località diversa da Medellin e Bogotà verranno addebitati i costi per gli spostamenti e il soggiorno del Referente che accompagna la famiglia nel regionale perl 'incontro e la socializzazione.

La scheda costi può subire degli adeguamenti che vengono comunicati e motivati tempestivamente.

IBAN IT22 Z030 6909 6061 0000 0158 109
Intestato a: SENZA FRONTIERE ETS
Presso: INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO

CAUSALE: tranche spese adozione COLOMBIA

Data _____

Per accettazione _____ _____

ATTENZIONE

Tutte le spese sostenute per adozione si possono dedurre in sede di Dichiarazione dei Redditi relativamente all'anno di competenza e verranno certificate dall'Ente annualmente **a seguito di richiesta scritta.**

5 X MILLE: per chi volesse darci una mano ecco il nostro Cod.Fiscale: **94009250302**

Allegato 5

POST ADOZIONE

PERCORSO CON L'ENTE

Senza Frontiere ha pensato di strutturare il periodo con una modalità che permetta di rispondere ai bisogni delle famiglie e al contempo garantire la procedura che prevede che vengano inviate le relazioni di aggiornamento nei rispettivi Paesi di origine dei bambini.

Gli incontri hanno la finalità di osservare l'andamento della famiglia e più nello specifico l'integrazione del bambino/a nel nuovo nucleo familiare nonché nella realtà socio-culturale e raccogliere le informazioni da inviare nel Paese di origine del minore.

A tale scopo sono previsti gli incontri con la psicologa/psicoterapeuta dell'Ente che si articolano in questo modo:

1 o 2 con la coppia, 1 con l'intero nucleo familiare ovvero bambino/i e genitori insieme; 1 incontro di restituzione finale da parte del/della professionista per la lettura della relazione, che sarà inviata al Paese di origine.

Il percorso post adottivo non è finalizzato solo alla stesura delle relazioni poost da inviare al paese straniero, ma l'esigenza di un percorso strutturato con più incontri nasce dal pensiero di offrire al nuovo nucleo familiare uno spazio dove ciascun membro della famiglia possa portare i propri vissuti, pensieri e dubbi al fine di ricevere un vero proprio sostegno da/con la psicologa consulente dell'Ente.

Tali incontri sono caratterizzati da colloqui mirati alla raccolta di informazioni, alternati a momenti di osservazione e si articolano in due cicli per il primo anno e due cicli per il secondo anno. Eventuali cicli di incontri successivi verranno concordati con la famiglia.

Inoltre l'Ente offre uno spazio di consulenza alla nuova famiglia costituita per l'inserimento scolastico, percorsi personalizzati a seconda dei bisogni rivolti al minore e/o alla famiglia.

PERCORSO CON I SERVIZI

Qualora la famiglia dovesse scegliere di essere seguito nel post adozione dai Servizi, dovrà far pervenire nei termini indicati dal paese le relazioni post adottive.

L'Ente, dopo aver fatto la traduzione, la invierà al paese di origine del minore.

Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto _____ nato a _____ ( ) il _____ CF_____

La sottoscritta_____ nato a _____ ( ) il _____ CF_____

Residenti a _____ ( ) Cap_____ in via/piazza _____

Sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni come da art. 483, 495 e 496 del Codice Penale

DICHIARANO

Di aver sostenuto nel corso dell'anno_____, nell'ambito della procedura di adozione internazionale, le seguenti spese:

	SPESE SOSTENUTE IN ITALIA	
1	Contributi spese versati all'Ente	€
2	Incontri attesa	€
3	Colloqui e/o relazioni psicologiche	€
4	Spese per legalizzazioni, traduzioni etc…	€
5	Altre spese documentate sostenute in Italia	€
	SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO	
6	Viaggi (biglietti aerei, assicurazione, penali, spostamenti interni)	€
7	Vitto	€
8	Soggiorno	€
9	Spese telefoniche	€
10	Spese mediche	€
11	Assistenza e accompagnamento in loco	€
12	Viaggi interni referente e alloggio referente	
13	Spese per il rilascio di documenti sostenute all'estero finalizzate all'adozione del minore	€
	TOTALE	**€**

Inoltre dichiaro che non è stato possibile documentare le seguenti spese:

	€
TOTALE SPESE NON DOCUMENTABILI	**€**

Il cambio utilizzato per le conversioni in EURO, delle spese sostenute in _____, ottenuta dal sito https:_____ nel periodo _____ è _____.

In fede DATA _____

FIRMA MARITO FIRMA MOGLIE

_____ _____

AL PRESENTE DOCUMENTO SI ALLEGANO LE COPIE DELLE RICEVUTE DI SPESA DICHIARATE E LE FOTOCOPIE DELLA CARTA D'IDENTITÀ DEI DICHIARANTI

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA